



Towards the entry into force of the succession regulation:  
building future uniformity upon past divergencies



The project is co-funded by  
the Civil Justice Programme  
of the European Union



Fondazione  
Italiana  
del Notariato

OPENING CONFERENCE | Rome 30 June 2014

## I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti

*Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano*

THE PROJECT IS IMPLEMENTED BY COORDINATOR



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO  
ITALIANO E SOVRANAZIONALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



CO-BENEFICIARIES



# I rapporti con Stati terzi

## PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO

***Considerando 7:** È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di **persone** che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i **cittadini** devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace.*

## I rapporti con Stati terzi

**Considerando 37:** *Affinché i **cittadini** possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.*

## I rapporti con Stati terzi

**Considerando 38:** *Il presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa. Tale scelta dovrebbe essere limitata alla legge di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza al fine di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta nell'intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima.*

**Perché si parla di “cittadini” se il criterio di collegamento principale è la residenza abituale? Il riferimento è rivolto solo ai cittadini europei?**

## I rapporti con Stati terzi

**C'è una preferenza per i cittadini europei e/o per gli individui residenti abitualmente in Stati membri?**

***Considerando 32:** Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione ...*

# I rapporti con Stati terzi

## “STATI MEMBRI”

No Regno Unito, Irlanda, Danimarca (Considerando 82 e 83)

*Considerando 67: Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, ...*

**Il Regolamento si applica solo a casi con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione?**

**Si applica a casi con implicazioni transfrontaliere tra uno Stato membro (nel senso del Regolamento) e uno Stato terzo?**

**Si applica a casi con implicazioni transfrontaliere tra uno Stato membro (nel senso del Regolamento) e il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca?**

# I rapporti con Stati terzi

## LEGGE APPLICABILE

### ***Articolo 20. Applicazione universale***

*La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro*

### ***Articolo 21. Criterio generale***

*1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.*

# I rapporti con Stati terzi

## **Articolo 22. Scelta di legge**

*1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.*

*Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.*

**Considerando 41:** *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la determinazione della cittadinanza o delle cittadinanze plurime di una persona è questione da risolvere in via preliminare. Considerare una persona cittadina di un dato Stato è una questione che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che è disciplinata dalla legislazione nazionale, comprese, se del caso, le convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea.*

# I rapporti con Stati terzi

***Articolo 27. Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto***

***Articolo 28. Validità formale della dichiarazione riguardante l'accettazione o la rinuncia***

***Articolo 30. Norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni***

# I rapporti con Stati terzi

## **Articolo 34. Rinvio**

*1. Quando il presente regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviano:*

*a) alla legge di uno Stato membro; o*

*b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.*

*2. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, all'articolo 27, all'articolo 28, lettera b), e all'articolo 30.*

# I rapporti con Stati terzi

## ***Articolo 5. Accordi di scelta del foro***

Le parti alla controversia non possono scegliere – sulla base del Regolamento – i giudici di Stati terzi. Una tale scelta sarebbe valutata sulla base delle disposizioni nazionali sugli accordi di scelta del foro?

# I rapporti con Stati terzi

## GIURISDIZIONE

### **Articolo 10. Competenza sussidiaria**

*1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:*

- a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,*
- b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l'organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.*

*2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.*

# I rapporti con Stati terzi

## **Articolo 11: Forum necessitatis**

*Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento. La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.*

**Considerando 31:** *Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su una successione che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.*

# I rapporti con Stati terzi

## **Articolo 12. Limitazione del procedimento**

*1. Se l'eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo*

## **Considerando 37**

# I rapporti con Stati terzi

## RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Solo le sentenze pronunciate in Stati membri sono riconosciute ed eseguite in base al Regolamento,

ma ai sensi dell'**Articolo 40(d)**

la sentenza emessa in uno Stato terzo può impedire il riconoscimento di una sentenza pronunciata in uno Stato membro